

**Costituzione Apostolica
di erezione
della Delegazione Apostolica nella Repubblica «Myanmar»
AAS 82 (1990) 18**

GIOVANNI PAOLO II •

A PERPETUA MEMORIA

Per provvedere in modo più conveniente all'opera di evangelizzazione e al governo della Chiesa nella Repubblica di «Myanmar», è sembrato opportuno costituire nel medesimo Stato una Delegazione Apostolica. Noi dunque, consultata la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, con la Nostra suprema potestà in forza di questa Lettera erigiamo e costituiamo la Delegazione Apostolica nella Repubblica di «Myanmar»; la stabiliamo soggetta alla stessa Congregazione e la cui sede per ora la poniamo nella città di Bangkok, concedendo ad essa tutti e singoli gli uffici, privilegi ed indulti che sono propri di simili Delegazioni. Ciò, infine, notificiamo stabiliamo decretando che la presente lettera sia e permanga sempre stabile, valida ed efficace; che raggiunga i suoi pieni effetti e li mantenga integri, nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, "sub anulo Piscatoris", il 13 settembre 1990, dodicesimo anno del Nostro Pontificato.

Luogo + del sigillo
Segreteria di Stato, arch., n. 271.263

Agostino Card. Casaroli
a publicis Ecclesiae negotiis

Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento: cann. 145, 362 CIC, n. 3 [20], art 41 § 1 [9] (erezione di delegazione apostolica per costituzione apostolica "simpliciter") È n. 1 [20] (natura della delegazione apostolica) È can. 363 CIC (determinazione dell'ambito territoriale) È n. XII, 1-2 [20], can. 366 § 1 CIC (sede della legazione: statuto canonico di esenzione) È art. 89 [9] (rapporti con i dicasteri competenti per territorio: "soggezione") È art. 41 § 1 [9] (competenza della Segreteria di Stato) È cfr. *Regolamento per le rappresentanze pontificie*, del 1994.

Testo e Bibliografia: gli stessi che per il documento [20].